

Oggetto: gara a procedura aperta per la fornitura di servizio energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ERRATA CORRIGE

1) La lettera e) del paragrafo 3.1 del Disciplinare di gara (pagina 9 di 37) qui di seguito riportata: “dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa terza, resa anche ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in ordine ai numeri 1), 2), 3) lett. a), 13) lett. a), 14) dell'Allegato 1 al presente Disciplinare”.

è sostituita e rettificata come di seguito specificato: “dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa terza, resa anche ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in ordine ai numeri 1), 2), 3) lett. a), 12) lett. a), 13) dell'Allegato 1 al presente Disciplinare”.

2) Il punto 3 del paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico (Corrispettivo), qui di seguito riportato:

“Il corrispettivo relativo ad un Periodo di Riscaldamento e per ogni Luogo di Fornitura, al netto dell'IVA, è dato da:

$$CU \times GG_R \times H \times \frac{V}{1.000}$$

- *CU: Corrispettivo Unitario offerto (funzione del Volume Lordo Riscaldato e della tipologia di combustibile utilizzato dall'Impianto Termico) eventualmente revisionato;*
- *V: Volume del Luogo di Fornitura espresso in metri cubi;*
- *H: Totale delle Ore di Riscaldamento relative al Periodo di Riscaldamento;*
- *GG_R: Gradi Giorno reali relativi al Periodo di Riscaldamento”;*

è sostituito e rettificato come di seguito specificato:

“Il corrispettivo relativo ad un Periodo di Riscaldamento e per ogni Luogo di Fornitura, al netto dell'IVA, è dato da:

$$CU \times GG_R \times H \times \frac{V}{1.000}$$

- *CU: Corrispettivo Unitario offerto (funzione del Volume Lordo Riscaldato e della tipologia di combustibile utilizzato dall'Impianto Termico) eventualmente revisionato;*
- *V: Volume del Luogo di Fornitura espresso in metri cubi;*
- *H: Totale delle Ore di Riscaldamento;*
- *GG_R: Gradi Giorno reali relativi al Periodo di Riscaldamento;”*

Risposte a richieste di chiarimenti

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso e sul sito www.Consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it

1) Domanda

In relazione alla gara d'appalto in oggetto, con il presente quesito si intende comprendere se la CONSIP abbia tenuto in considerazione, e se si quale ne sia la motivazione tecnica, del fatto che l'applicazione letterale dell'art. 8.1 del Capitolato Tecnico comporta, già di per sé, una riduzione di oltre il 50% rispetto al corrispettivo unitario offerto, mentre

la normale prassi di valutazione del costo energetico di un edificio prevede, e non potrebbe essere altrimenti, di considerare l'intera stagione di riscaldamento.

Il problema di fondo risiede nel fatto che il criterio di contabilizzazione previsto utilizza due fattori variabili (gradi giorno ed ore) mentre prezzo unitario e volume riscaldato sono costanti, e per le note regole matematiche il prodotto di due (o più) fattori non può essere equivalente alla somma dei prodotti di fattori parziali ancorché le somme dei parziali siano uguali agli interi

$$A \times B \neq A/2 \times B/2 + A/2 \times B/2$$

$$(1000 \times 1000 = 1000000 \neq 500 \times 500 + 500 \times 500 = 500000)$$

Ci permettiamo inoltre di evidenziare che, a nostro giudizio, il grado giorno debba essere, nel contesto di una contabilità di servizio energia, esclusivamente un fattore di correzione dell'andamento stagionale a tutela dei contraenti e non, come previsto dal Capitolato Tecnico, uno dei parametri di contabilizzazione.

Per dare la dimensione in merito al contesto della gara si valuti il seguente esempio:

- Volumetria riscaldata:	1000 mc
- Zona di ubicazione:	Milano
- Periodo di riscaldamento:	15/10 – 15/4
- Gradi giorno stagione 05/06:	2419,9
- Ore riscaldamento annue	1200
- Combustibile:	metano
- Prezzo P _{BM} :	0,0014

In merito a gradi giorno e ore di riscaldamento la suddivisione nei mesi invernali è la seguente (per i gradi giorno fonte Osservatorio Duomo).

	GG	HH
Ottobre	100,7	100
Novembre	367,3	200
Dicembre	531,1	200
Gennaio	540,4	200
Febbraio	430,6	200
Marzo	343,9	200
Aprile	115,9	100
Totale	2429,9	1200

Secondo il dettato dell'art. 8.1 del Capitolato Tecnico il corrispettivo complessivo stagionale ammonterebbe a:

Periodo	GG	HH	P _{BM}	Totale (€)
ott-dic	999,1	500	0,0014	699,37
gen-mar	1314,9	600	0,0014	1.104,52
apr	115,9	100	0,0014	16,23
Totale				1.820,11

Secondo la normale prassi invece (prassi che per giunta sta alla base delle modalità di offerta), il risultato sarebbe pari a:

Periodo	GG	HH	P _{BM}	Totale (€)
ott-apr	2429,9	1200	0,0014	4.082,23

Come si può notare la differenza tra i due valori (-2.262,12) è pari ad una riduzione nel corrispettivo di oltre il 55%!

Volendo applicare all'esempio i dati andamento dei gradi giorno della stagione 04/05 la riduzione risulta pari al 57%.

Conseguentemente a quanto sopra, l'aleatorietà di tale sistema, comporta, di fatto, l'impossibilità di fondo nell'eseguire coerentemente le valutazioni per la formulazione dell'offerta economica.

Siamo pertanto a richiedere di modificare il contenuto dell'art. 8.1, eliminando dal conteggio trimestrale il parziale dei gradi giorno (inserendo al suo posto i gradi giorno da DPR) e conguagliando nell'ultimo periodo di riferimento con i gradi giorno reali calcolati sull'intero periodo di riscaldamento.

Risposta

Alla luce di quanto statuito nell'errata corrige, l'esempio numerico indicato deve essere calcolato come di seguito: Supponendo che:

- La Stagione di Riscaldamento sia dal 15 ottobre al 15 aprile
- i Gradi Giorno reali dell'intera Stagione di Riscaldamento siano pari 2.429,9 e ripartiti nei relativi Periodi di Riferimento secondo quanto riportato nella tabella sottostante;
- il totale delle Ore di Riscaldamento richieste dall'Amministrazione per l'intera Stagione di Riscaldamento sia pari a 1.200;
- il Corrispettivo Unitario offerto (funzione del Volume Lordo Riscaldato e della tipologia di combustibile utilizzato dall'Impianto Termico) eventualmente revisionato sia pari a 0,0014;
- il Volume del Luogo di Fornitura espresso in metri cubi sia pari a 1.000 mc;

Il corrispettivo, al netto dell'IVA, è pari a:

Periodo di Riferimento	GG _R	H	V/1000	CU	Corrispettivo (€)
ott-dic	999,1	1.200	1	0,0014	1.678,49
gen-mar	1.314,9	1.200	1	0,0014	2.209,03
apr-giu	115,9	1.200	1	0,0014	194,71
Totale	2.429,9				4.082,23

Equivalente al calcolo effettuato sull'intera Stagione di Riscaldamento:

Periodo	GG _R	H	V/1000	CU	Corrispettivo (€)
ott-apr	2.429,9	1.200	1	0,0014	4.082,23

Fermo rimanendo che ai sensi del paragrafo 8.3 (Fatturazione e pagamenti) del Capitolato Tecnico potranno essere effettuati conguagli in caso di variazione del totale delle Ore di riscaldamento

2) Domanda

La partecipazione di una società holding - rappresentando un unico centro decisionale - qualora "utilizzi" i requisiti di fatturato servizi specifici delle proprie società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile, è considerata partecipante come concorrente singolo?

Risposta

Una società holding, laddove si avvalga dei requisiti di una controllata/collegata ai sensi dell'articolo 2359 c.c. per il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione, partecipa singolarmente laddove siano soddisfatte le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara in materia di avvalimento

3) Domanda

nel caso sopra esposto è sufficiente per la società Holding produrre per ogni società controllata e/o collegata:

- le dichiarazioni che comprovano la situazione descritta al punto III.2.1) lett. a), b), c), d), e) del Bando di gara, ossia l'Allegato 1 per i punti 1, 2, 3,;
 - la dichiarazione che comprova l'espletamento dei servizi specifici indicati al punto III.2.2) del Bando di gara attraverso i Bilanci sociali
- o servono altre dichiarazioni, e se si quali?

Risposta

Il punto III.2.1, lett. a), b), c), d) ed e) del Bando di gara stabilisce le condizioni di partecipazione relative "alla situazione personale" dell'impresa concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio). Pertanto il soddisfacimento di tali requisiti, deve essere attestato con le dichiarazioni relative ai predetti requisiti di cui all'Allegato 1 al Disciplinare di gara;

Nel caso prospettato nel quesito, ferma la libertà della società holding di partecipare in forma singola o in R.T.I., la società concorrente in forma singola o raggruppata ai fini dell'avvalimento dovrà produrre la documentazione richiesta nel paragrafo 3.1, lett. a, b, c, d ed e (come rettificata nell'errata corrige sopra riportata) del Disciplinare di gara. Quindi le dichiarazioni ex Allegato 1 del Disciplinare di gara, dovranno essere rese, a comprova del soddisfacimento dei requisiti di partecipazione ex punto III.2.1, lett. a), b), c), d) ed e) del Bando di gara dall'impresa holding in caso di partecipazione in forma singola e anche dalle altre imprese raggruppate in caso di partecipazione in R.T.I.

Relativamente al secondo quesito, si rammenta quanto previsto nel paragrafo 2 del Disciplinare di gara (pagina 5 di 37): "Ai fini della comprova del requisito di cui al punto III.2.2, lett. b) del Bando di gara, l'offerente dovrà altresì

presentare: copia in carta semplice dei Bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando; se disponibile, la relazione della società di revisione, ai sensi del D.Lgs. 88/92. Qualora l'offerente, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare la predetta documentazione, qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto all'art. 13, comma 3, D. Lgs. 358/1992. Si precisa che in caso di certificazioni/attestazioni e/o qualsiasi altro documento rilasciati in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere allegata anche la traduzione giurata".

Si precisa inoltre che ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.2, lett. b) del Bando di gara l'offerente dovrà indicare nell'Allegato 1 al Disciplinare di gara il fatturato specifico nonché la documentazione a comprova del suddetto fatturato come sopra specificato

4) Domanda

Nel caso di partecipazione di una società holding che partecipa come concorrente singolo non è necessaria la produzione della documentazione richiesta per l'istituto dell'avvalimento prevista a pag. 9 del Disciplinare di gara in quanto la holding è considerata come unico centro decisionale e pertanto è sufficiente la dimostrazione delle quote possedute nelle società controllate e/o collegate di cui la Holding utilizza i fatturati dei servizi per la partecipazione?

Risposta

Tale documentazione è necessaria ai fini della partecipazione alla gara; in particolare la società holding concorrente ai fini dell'avvalimento dovrà produrre la documentazione richiesta nel paragrafo 3.1, lett. a, b, c, d ed e (come rettificata nell'errata corrige sopra riportata) del Disciplinare di gara

5) Domanda

Per fatturato specifico intendete la somma delle Fatture oppure la somma dei Certificati lavoro a comprova del fatturato?

Risposta

Il fatturato specifico richiesto nel bando di gara è riferito all'importo complessivo di quanto fatturato per manutenzione e gestione degli impianti termici comprensivo dei relativi combustibili necessari per lo svolgimento di tale attività e relativo agli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando

6) Domanda

Per la comprova del Fatturato specifico bisogna sommare i Contratti o le fatture anche di Enti Privati o solo di Enti Pubblici?

Risposta

Si veda risposta nr.5). Si precisa inoltre che la documentazione di gara non pone limitazioni in tal senso, è quindi possibile riferirsi al fatturato specifico relativo sia a clienti privati che a Pubbliche Amministrazioni

7) Domanda

A seguito dell'impegno preso in fase di gara ad ottenere una riduzione di un certo N° di tep, come ci si pone se la P.A. non approva i progetti proposti dalla società alla luce di quanto previsto nello schema di flusso delle approvazioni riportato a pag 41 dell'allegato 5(capitolato tecnico)?

Risposta

Si precisa che è facoltà del Fornitore impegnarsi a realizzare progetti di risparmio energetico secondo quanto statuito dalla documentazione di gara, valutandone il livello di impegno espresso in tep. Ciò detto il Fornitore per la quota parte di progetti di risparmio energetico che concorrono al raggiungimento degli impegni di gara, potrà produrre adeguata documentazione atta a dimostrare l'impossibilità di eseguire, per causa non imputabile al buon operato del Fornitore, i suddetti interventi nel caso in cui le Pubbliche Amministrazioni non acconsentano all'esecuzione degli interventi stessi

8) Domanda

Come descritto nell'articolo 4.8.2 al punto 7, la manutenzione straordinaria e i lavori di riqualificazione energetica non potranno superare il 10% dell'importo massimo della convenzione. All'interno di questa cifra sono incluse anche le opere derivanti dalla diagnosi energetica ai fini degli impegni presi in fase di gare alla riduzione dei tep come descritto nell'articolo 5 del capitolato tecnico?

Risposta

Premesso che ai fini del raggiungimento degli eventuali impegni dichiarati in sede di offerta tecnica possono essere realizzati le tipologie di intervento ammesse al meccanismo definito dai decreti ministeriali del 20/07/2004 e dalla

delibera n. 103/03 e s.m.i. dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, il paragrafo 4.8.2 punto 7 del Capitolato Tecnico recita con riferimento ai soli lavori: "L'importo dei lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica per un singolo Luogo di Fornitura non potrà superare il 30% (trenta per cento) del Valore stimato del contratto e comunque l'importo complessivo per tutti i lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica non potrà superare il 10% dell'Importo Massimo della Convenzione". Pertanto, alla luce della richiamata disposizione, il fornitore, superate tali soglie, non è obbligato, nell'ambito delle statuizioni della convenzione, ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica. Resta tuttavia inteso che, al di sopra delle sopra menzionate soglie, l'affidamento al fornitore dei suddetti lavori è rimandata alla libera contrattazione delle parti, nel rispetto della normativa vigente in tema di scelta del contraente e delle procedure interne dell'Amministrazione. Pertanto tali limiti devono intendersi per la sola quota dei lavori anche per progetti di risparmio energetico ai fini del raggiungimento degli impegni presi in fase di gara

9) Domanda

Al capitolo 8 del Capitolato Tecnico di gara vengono espone le "Modalità di remunerazione". In particolare ai comma 3 e 4 del paragrafo 8.1 vengono indicati il corrispettivo relativo al periodo di riscaldamento per luogo di fornitura e le modalità di calcolo relative. Il valore che si ottiene dalla somma dei corrispettivi relativi ai singoli periodi di riscaldamento all'interno di una stagione termica è diverso dal corrispettivo che si otterrebbe dall'inserimento dei valori complessivi relativi all'intera stagione. Come dovrà essere fatturato il relativo conguaglio?

Risposta

Si veda l'errata corrige e la risposta alla domanda nr. 1)

10) Domanda

Nell'ipotesi di una R.T.I. all'interno della quale partecipino delle imprese con le seguenti percentuali 50% - 25% - 25% può essere Capogruppo un'azienda che rappresenta il 25%?

Risposta

Si

11) Domanda

Una delle aziende (non la Capogruppo) soddisfa solo il requisito della Certificazione UNI-EN ISO 14001:2004 e ISO 9001:2001 e non è in possesso dell'iscrizione SOA: tale situazione rappresenta impedimento?

Risposta

Si precisa che la certificazione UNI EN ISO 9001:2000, la certificazione UNI EN ISO 14001:2004 ed il bilancio ambientale e/o bilancio sociale e/o bilancio di sostenibilità, non costituiscono requisiti di partecipazione, bensì requisiti oggetto di valutazione tecnica.

Per quanto riguarda invece il possesso della certificazione SOA di cui al punto III.2.3 del Bando di gara, costituendo questo requisito di capacità tecnica richiesto ai fini della partecipazione, dovrà necessariamente essere posseduto dall'R.T.I. nel suo complesso e pertanto non è necessario che sia posseduta da tutte le imprese componenti il raggruppamento bensì è sufficiente che anche una sola impresa del raggruppamento sia in grado di soddisfare il requisito di capacità tecnica in esame, a condizione che trattasi dell'impresa che eseguirà le attività per le quali l'attestazione SOA è richiesta. Pertanto la situazione indicata non rappresenta impedimento a condizione che il requisito di partecipazione relativo all'attestazione SOA sia soddisfatto secondo le modalità sopra precisate

12) Domanda

Il punto 2.2 precisa che, in caso di aggiudicazione provvisoria di più lotti e non vengono soddisfatti i requisiti tecnico-economici, verranno esclusi dai lotti sulla base del seguente ordine 12-8-4-11-7-9-10-1-6-5-3-2, mentre al punto 7 lettera I) penultimo capoverso, recita che, qualora si renda inadempiente, viene ipotizzata l'escussione della fidejussione: chiediamo chiarimenti.

Risposta

Il punto 2.1 (Informazioni generali) del Disciplinare di gara statuisce: "La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) in caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario, (ii) in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, (iii) in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della convenzione, nel termine stabilito o in quello

eventualmente prorogato; (iv) e, comunque, in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula della Convenzione da parte dell'aggiudicatario."

Nel caso in cui il concorrente abbia presentato offerta per due o più lotti, la mancata aggiudicazione provvisoria di uno o più lotti, conseguente alla ricorrenza della regola prevista nel paragrafo 2.2 del Disciplinare di gara (pagina 7 di 37) come richiamata nel quesito, non costituisce inadempienza sanzionabile con l'escussione della cauzione provvisoria

13) Domanda

Si chiede di sapere Il prezzo di riferimento a base d'asta (PBGPL) espressa in €/(grado giorno x ora x 1000 mc), IVA esclusa per gli impianti alimentati a GPL per il lotto n°12;

Risposta

Ai sensi di quanto indicato nel Disciplinare di gara, relativamente al lotto 12, la base d'asta (**PB**) sia per impianti alimentati a gasolio che per impianti alimentati a GPL è pari 0,002900 , IVA esclusa (pagina 23 di 37).

A pagina 24 di 37 del Disciplinare di gara è statuito che ciascun corrispettivo offerto, dovrà essere tale che :

1. $P_G \leq PB$
2. $P_{GPL} \leq PB$
3. ...omissis...

Si ricorda che è PO dato dalla seguente espressione:

$$PO = 0,5 \cdot P_{GPL} + 0,5 \cdot P_G$$

Di conseguenza, una volta soddisfatte le condizioni 1) e 2) di cui sopra, PO è necessariamente inferiore/uguale a PB

14) Domanda

Si chiede di sapere Il prezzo di riferimento a base d'asta (PBG) espressa in €/(grado giorno x ora x 1000 mc), IVA esclusa per gli impianti alimentati a GASOLIO per il lotto n°12;

Risposta

Si veda risposta alla domanda nr. 13)

15) Domanda

Si chiede di sapere Il peso (y e z) nel calcolo del base d'asta ($PB=y \cdot PBGPL+ z \cdot PBG$) per il prezzo offerto, espresso in €/(grado giorno x ora x 1000 mc), IVA esclusa per il lotto 12.

Risposta

Si veda risposta alla domanda nr. 13)